

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 1 di 17

Procedura di gestione delle segnalazioni e presupposti per  
l'effettuazione di segnalazioni interne ed esterne ai sensi  
del d.lgs. n. 24/2023 (Normativa Whistleblowing)

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 2 di 17

## 1. PREMESSA

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs.24/2023 (di seguito anche “Decreto Whistleblowing” o solo “Decreto”), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Per “Whistleblowing” si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sia esso pubblico o privato.

La Società Novart SPA (di seguito anche solo “Società”) si e’ dotata di un sistema di segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti. Tale sistema e’ volto a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti all’interno dell’azienda e di tutela del segnalante.

La presente procedura è parte integrante del sistema di gestione della qualità di Novart.

## 2. OBIETTIVO

L’obiettivo perseguito dal documento è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (nella nuova normativa è il cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, il gestore e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da Novart SPA in conformità alle disposizioni normative.

Il presente documento fornisce informazioni sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare Segnalazioni Interne e Segnalazioni Esterne, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché sulle le misure di protezione della Persona Segnalante.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari più opportune.

La presente procedura persegue anche lo scopo di comunicare a tutti i soggetti interessati di aver attivato una piattaforma che consente di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, a condotte illecite rilevanti ai fini della normativa, del Codice Etico delle policy e procedure adottate dalla Società nell’ambito delle proprie attività.

## 3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Le espressioni, i termini e gli acronimi utilizzati nel presente documento hanno il significato di seguito indicato:

**ANAC:** l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione

**Autonomi:** i soggetti che intrattengono con una o più Società un rapporto di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile, inclusi i soggetti indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81

**Ausiliario:** la persona fisica, diversa dal Gestore, che coadiuva il Gestore (o uno dei suoi componenti in caso di composizione collegiale) nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati

**Applicativo:** l’applicativo web based impiegato dalle Società per la ricezione e la gestione di Segnalazioni Interne

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 3 di 17

**Candidati:** i soggetti che partecipano a un processo di selezione per una posizione lavorativa da dipendente presso la Società

**CEO:** la persona che, all'interno della Società, svolge funzioni di amministratore delegato.

**Codice Etico:** il codice etico adottato dalla Società

**Collaboratori:** i soggetti che intrattengono con una o più Società un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015

**Consulenti:** i soggetti che intrattengono con una o più Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura consulenziale

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto Whistleblowing attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi del Decreto Whistleblowing;

**Dipendenti:** i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i soggetti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

**Divulgazione Pubblica:** l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

**D.lgs. n. 196/2003:** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**D.lgs. n. 24/2023:** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

**Facilitatore:** la persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

**Fornitori:** i soggetti, sia pubblici che privati, che intrattengono con una o più Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi

**GDPR:** il regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

**Gestore:** il soggetto a cui la Società affida la gestione del canale di Segnalazione Interna

**HR:** il responsabile Risorse Umane della Società

**Linee Guida:** le linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.n. 24/2023

**Liberi Professionisti:** i soggetti, diversi dai Consulenti, che intrattengono con una o più Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura intellettuale

**Organo Amministrativo:** l'organo amministrativo della Società (consiglio di amministrazione)

**Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

**Persona Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 4 di 17

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto da intendersi come danno ingiustificato;

**Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riguardanti Violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la Persona Segnalante intrattiene un rapporto giuridico

**Segnalazione Esterna:** la Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione esterna

**Segnalazione Interna:** la Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione interna

**Seguito:** l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

**Sindacati:** le rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA) o, ove le rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA) non siano state costituite, i delegati – territoriali o nazionali, a seconda dei casi – delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

**Società:** NOVART SPA

**TFUE:** Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

#### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure descritte nel presente documento si applicano alla Società nell'ambito delle attività.

L'applicazione delle procedure descritte nel presente documento non esclude il rispetto della normativa e delle ulteriori procedure eventualmente applicabili alle attività ivi disciplinate.

#### 5. PERSONE SEGNALANTI

Possono effettuare Segnalazioni Interne le persone riconducibili alle seguenti categorie:

- i Candidati, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i Dipendenti, anche in prova;
- gli ex Dipendenti, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro;
- gli Autonomi;
- i Collaboratori;
- i lavoratori, sia subordinati che autonomi, e i collaboratori che prestano la propria attività presso Fornitori;
- i Liberi Professionisti;
- i Consulenti;
- Fornitori di beni e servizi;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società.

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 5 di 17

## 6. SEGNALAZIONI INTERNE

Possono formare oggetto di Segnalazioni Interne informazioni su comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o di un ente privato e che consistono in:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e riportate nell'allegato 1 al presente documento ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell'allegato al presente documento, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- c) atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26(2) del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nelle lettere b), c), d) ed e) di cui sopra.

Possono altresì formare oggetto di Segnalazioni Interne le informazioni su:

- a) condotte volte ad occultare le Violazioni indicate sopra;
- b) attività illecite non ancora compiute, ma che la Persona Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- c) fondati sospetti, tenuto conto anche della definizione di fondati sospetti elaborata di volta in volta dall'ANAC attraverso le Linee Guida.

È rimessa al Gestore la decisione se dare seguito e, se sì, con quali modalità, a Segnalazioni Interne aventi ad oggetto informazioni su violazioni diverse da quelle elencate sopra.

Le Segnalazioni Interne devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, riportare le informazioni che ne costituiscono l'oggetto con il maggior grado di dettaglio possibile ed essere eventualmente corredate di idonea documentazione a supporto.

I dati personali presenti all'interno di Segnalazioni Interne aventi un contenuto generico o che comunque non consenta di dare seguito alle stesse sono cancellati dal Gestore immediatamente.

Le Segnalazioni Interne devono auspicabilmente contenere i dati identificativi e i dati di contatto della Persona Segnalante.

È in ogni caso concessa alla Persona Segnalante la possibilità di effettuare Segnalazioni Interne in forma anonima, che sono trattate dal Gestore alla stregua delle altre Segnalazioni Interne.

### 6.1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha adottato un Applicativo per la ricezione e gestione delle Segnalazioni.

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 6 di 17

L'attivazione del canale di Segnalazione Interna e l'affidamento al Gestore della sua gestione è decisa dall'Organo Amministrativo della società.

Il Gestore del canale di Segnalazione Interna è incaricato dalla società con atto formale.

## 6.2. SEGNALAZIONI: OGGETTO, MOTIVI, CONTENUTO

L'invio della segnalazione consente l'avvio dell'attività di accertamento (a posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi della violazione, analizzando le anomalie o atipicità segnalate.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, le SEGNALAZIONI possono avere ad oggetto:

- eventuali violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni previste dal Codice Etico, dai regolamenti aziendali, e dalle procedure interne;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna;
- eventuali richieste ed offerte di omaggi, regalie o di altre utilità eccedenti il valore modico provenienti da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- ogni irregolarità o negligenza nella tenuta della contabilità, nella conservazione della relativa documentazione, nell'adempimento degli obblighi di reportistica contabile o gestionale interna;
- segnalazioni di sospetti casi di corruzione nell'ambito delle attività svolte;
- richieste di chiarimenti sulla valutazione della correttezza di comportamenti propri o altrui, nonché possibili carenze del Codice Etico o proposte di modifica e/o integrazione del Codice stesso.

Con riferimento invece al c.d. "Decreto Whistleblowing", l'attuale sistema di segnalazione deve coprire, anche altri ambiti di interesse della normativa.

Devono formare oggetto di segnalazione le violazioni (comportamenti, atti o omissioni) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento dei compiti di amministrazione/direzione/controllo/vigilanza/rappresentanza o delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, riguardanti:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b. violazioni del Codice Etico, Politica Aziendale Integrata, protocolli, procedure, ecc;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato 1 al D.lgs. 24/2023) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato 1 al Decreto) in materia di:
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
  - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 7 di 17

- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 T.F.U.E);
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E), comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società;
- f. atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- g. comportamenti, reati o irregolarità a danno di NOVART SpA
- h. Altre fattispecie e circostanze;

Possono, quindi, essere segnalate le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti la commissione delle violazioni sopra richiamate, o che potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti. Devono inoltre essere segnalati i comportamenti diretti a occultare tali violazioni (ad esempio occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Verranno prese in considerazione solo le segnalazioni riguardanti informazioni riscontrate direttamente dal segnalante e non basate su voci correnti, indiscrezioni o fatti privi di fondamento o di dominio pubblico.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante,
- le violazioni disciplinate dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al Decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea che prevedono già apposite procedure di segnalazione (ad esempio in materia di abusi di mercato, violazioni nel settore bancario o di intermediazione finanziaria);
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell'ambito del Decreto. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti.

Devono riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

#### **6.2.1. Segnalazioni anonime**

Possono essere presentate anche segnalazioni anonime, ossia effettuate senza l'identificazione del soggetto segnalante, purché adeguatamente circostanziate, che permettano di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, non potendo il Gestore delle segnalazioni mettersi in contatto con il segnalante per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Le segnalazioni anonime saranno gestite come segnalazioni ordinarie e la loro ammissibilità e sussistenza verrà valutata considerando la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità di quanto segnalato.

Le segnalazioni anonime verranno registrate dal Gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta verrà conservata e gestita dallo stesso in forma riservata poiché, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e/o abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste.

Nella segnalazione in generale, anche quella anonima, devono risultare chiare:

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 8 di 17

- le generalità di chi effettua la segnalazione e i dati di contatto, salvo che non si effettui una segnalazione anonima;
- il rapporto del segnalante nei confronti della Società;
- la data e il luogo ove si sono verificati i fatti;
- la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei nomi di eventuali facilitatori che hanno assistito il segnalante nel processo di segnalazione;
- l'indicazione-allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Si segnala che, il Soggetto Segnalante, solo nel caso di “segnalazioni non anonime”, è personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e NOVART si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente mala fede: il Soggetto Segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate è assoggettato alle pertinenti sanzioni previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio, cui si rinvia.

### 6.3. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni Interne possono essere presentate:

- attraverso l'Applicativo;
- mediante incontro con il Gestore.
- Il Canale di posta tradizionale, che permette di effettuare le segnalazioni a mezzo posta ordinaria. In tal caso, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura “Segnalazioni Whistleblowing - Riservata e personale al Gestore delle segnalazioni”, c/o la sede della società sita in Arezzo, Loc. San Zeno- Strada C, 2C- NON APRIRE. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore. In assenza di tale espressa dicitura, la Segnalazione non potrà essere gestita in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023. Saranno adottate tutte le più opportune misure per garantire, anche rispetto a questa modalità, la riservatezza delle informazioni e dei dati della segnalazione. Il Gestore, dopo aver verificato il contenuto della busta, provvede a riportare il contenuto della segnalazione all'interno della Piattaforma e avvia il processo di analisi della stessa;

Per presentare una **Segnalazione Interna attraverso l'Applicativo**, è necessario collegarsi al sito web inserire il link al portale per il whistleblower IntegrityLog, cliccare sul pulsante “Invia un caso”, e compilare i campi (o selezionare le voci) presenti all'interno del form che appare dopo il clic.

È concessa alla Persona Segnalante la possibilità di allegare alla Segnalazione Interna un messaggio vocale.

I messaggi vocali sono registrati, per poi essere conservati all'interno dell'Applicativo, previo consenso della Persona Segnalante. Nel caso in cui la Persona Segnalante non acconsenta alla registrazione, il Gestore o i suoi



<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 9 di 17

eventuali ausiliari provvedono alla sua trascrizione integrale. La trascrizione è verificata e, se del caso, rettificata dalla Persona Segnalante che ne conferma il contenuto mediante sottoscrizione.

Completata la compilazione del form, cliccando sul pulsante “Invia”, la Segnalazione Interna è trasmessa al Gestore della Società in relazione alla quale la Segnalazione Interna è stata effettuata, il quale è avvisato della ricezione di una nuova Segnalazione Interna tramite e-mail.

Alla Persona Segnalante è, inoltre, comunicato un ID token. Collegandosi al sito web indicato sopra e cliccando sul pulsante “Segui un caso”, la Persona Segnalante, previo inserimento dell’ID token, può accedere alla propria area personale, monitorare lo stato della Segnalazione Interna presentata e comunicare con il Gestore della Società in relazione alla quale ha effettuato la Segnalazione Interna attraverso un apposito sistema di messaggistica, che è utilizzato anche dal Gestore per inviare comunicazioni alla Persona Segnalante.

Per presentare una Segnalazione Interna mediante incontro con il Gestore, è necessario inviare apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica del Gestore della Società in relazione alla quale si intende effettuare la Segnalazione Interna e presentarsi nel giorno e nell’orario comunicato nella risposta dal Gestore.

Le Segnalazioni Interne presentate in forma orale in occasione di incontri con il Gestore sono registrate e conservate a cura del Gestore o dei suoi eventuali ausiliari, previo consenso della Persona Segnalante.

Nel caso in cui la Persona Segnalante non acconsenta alla registrazione o comunque sia impossibile registrare la conversazione, il Gestore o i suoi eventuali ausiliari redigono verbale. Il verbale è verificato e, se del caso, rettificato dalla Persona Segnalante che ne conferma il contenuto mediante sottoscrizione.

Qualora una persona diversa dal Gestore riceva una Segnalazione Interna, la trasmette al Gestore entro 7 giorni dalla sua ricezione.

Il Gestore di una Società che riceva una Segnalazione Interna destinata al Gestore di un’altra Società la trasmette immediatamente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione a quest’ultimo.

Nel caso di Segnalazione Interna avente ad oggetto violazioni asseritamente commesse dal Gestore o da uno dei suoi sostituti, la Segnalazione Interna può essere presentata al CDA scrivendo all’indirizzo di posta della Società e intestando la comunicazione all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. Questo gestisce le Segnalazioni Interne ricevute nei tempi e con le modalità previste nei successivi paragrafi con riferimento al Gestore.

## **6.4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

### **6.4.1. AVVISO DI RICEVIMENTO**

Immediatamente dopo la ricezione o comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione Interna, il Gestore rilascia alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione Interna tramite il sistema di messaggistica dell’Applicativo o, se la Segnalazione Interna è presentata in forma orale mediante incontro con il Gestore, tramite apposita ricevuta consegnata al termine dell’incontro.

### **6.4.2. REGISTRAZIONE**

A ciascuna Segnalazione Interna è assegnato un codice identificativo (ID caso).

La Segnalazione Interna è registrata in automatico all’interno dell’Applicativo in un apposito registro elettronico in cui sono riportati, oltre al codice identificativo (ID caso), le informazioni fornite dalla Persona Segnalante in occasione della presentazione della Segnalazione Interna, la data di ricezione, la data entro la quale la Segnalazione Interna deve essere evasa e lo stato. Il registro è conservato in apposito archivio elettronico, tenuto secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.4.8.

### **6.4.3. VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E FONDATEZZA**

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 10 di 17

A seguito della ricezione della Segnalazione Interna, il Gestore effettua una valutazione circa la rilevanza e la fondatezza della Segnalazione Interna, sulla base del contenuto di quest'ultima.

Se, all'esito di tale valutazione, il Gestore decide di non dare seguito alla Segnalazione Interna in quanto irrilevante, manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero di contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti, informa la Persona Segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e, contestualmente, aggiorna lo stato della Segnalazione Interna da "In fase di esame" a "Chiuso". La decisione del Gestore di non dare seguito alla Segnalazione Interna e le motivazioni adottate a supporto della decisione sono documentate mediante verbale conservato in apposito archivio elettronico, tenuto secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.4.8.

#### **6.4.4. ISTRUTTORIA**

Se, invece, il Gestore considera necessari ulteriori accertamenti, avvia un'istruttoria e, contestualmente, aggiorna lo stato della Segnalazione Interna da "In fase di esame" a "In fase di indagine".

Nel corso dell'istruttoria, il Gestore può:

- sentire la Persona Segnalante, la Persona Coinvolta e le eventuali ulteriori persone menzionate nella Segnalazione Interna;
- richiedere a qualsiasi Dipendente, senza necessità di preventiva informativa al rispettivo superiore gerarchico, le informazioni e i documenti necessari per svolgere gli accertamenti del caso;
- richiedere l'ingaggio di soggetti esterni (consulenti, liberi professionisti, ecc.).

Il Gestore conclude l'istruttoria in tempo utile per informare la Persona Segnalante dell'archiviazione della Segnalazione Interna ai sensi del successivo punto 6.4.8 o per permettere di definire e comunicare da parte del Gestore le misure previste o adottate dalla Società per dare seguito alla Segnalazione Interna e informare di ciò la Persona Segnalante entro il termine.

#### **6.4.5. ARCHIVIAZIONE**

Conclusa l'istruttoria, il Gestore, se decide di archiviare la Segnalazione Interna per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, informa la Persona Segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

#### **6.4.6. DOCUMENTAZIONE**

L'attività svolta dal Gestore, in ciascuna fase di gestione della segnalazione, è documentata mediante verbale, sottoscritto dallo stesso e conservato in apposito archivio elettronico, tenuto secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.4.8.

#### **6.4.7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali relativi alla Persona Segnalante, la Persona Coinvolta e le ulteriori persone sentite nel corso dell'eventuale istruttoria avviata dal Gestore raccolti nel corso del processo di gestione delle Segnalazioni Interne saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile ed a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, (Codice Privacy).

I dati personali che manifestamente sono inutili per la gestione della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 11 di 17

personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La società in qualità di titolare del trattamento fornisce ai destinatari una specifica informativa privacy pubblicata e visionabile all'interno del sito internet

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003.

#### **6.4.8. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE**

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione sono archiviate a cura del Gestore in appositi archivi, cartacei ed elettronici, gestiti con modalità idonee a garantire che solo il Gestore e i suoi eventuali ausiliari possano avervi accesso. In particolare, gli archivi digitali sono tenuti su server esterni alla Società così da precluderne l'accesso da parte degli amministratori di sistema.

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario a dare seguito alle stesse e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso in cui a seguito di una Segnalazione Interna, la Società decidesse di avviare un procedimento disciplinare o di promuovere un procedimento in sede giudiziaria o amministrativa ovvero una procedura di arbitrato o di conciliazione, le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione saranno conservati per un tempo pari alla durata del procedimento ovvero al periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa la conservazione si rende necessario, anche se superiore ai periodi di conservazione indicati sopra.

#### **6.4.9. RACCOMANDAZIONI PER CHI VUOLE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**

Coloro che vogliono presentare una segnalazione devono indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Tale specificazione permette, nel caso in cui la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal decreto, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing. (Esempio: segnalazione in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, chi la riceve, senza aprirla, deve trasmetterla tempestivamente al Gestore)

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

Si rammenta, inoltre, che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

### **7. SEGNALAZIONI ESTERNE**

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023 (di cui il presente paragrafo riproduce i contenuti essenziali), la Persona Segnalante può effettuare Segnalazioni Esterne attraverso il canale di Segnalazione Esterna attivato dall'ANAC con le modalità descritte sul sito web della stessa qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 12 di 17

- la Persona Segnalante ritenga che il canale di Segnalazione Interna attivato dalla Società non sia conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 24/2023;
- la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna e a questa non sia stato dato seguito;
- la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la Segnalazione Interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le Violazioni oggetto della Segnalazione possano costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

## **8. TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE E MISURE DI SOSTEGNO**

Secondo quanto stabilito dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 (di cui il presente paragrafo riproduce i contenuti essenziali), è fatto divieto a chiunque agisca in nome o per conto della Società di compiere atti ritorsivi in conseguenza della Segnalazione Interna, della Segnalazione Esterna, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria e contabile nei confronti de:

- le Persone Segnalanti;
- gli autori di Divulgazioni Pubbliche;
- coloro che hanno sporto denuncia;
- i Facilitatori;
- le persone che fanno parte dell'organizzazione della Società e che sono legate alle Persone Segnalanti, agli autori di Divulgazioni Pubbliche e a coloro che hanno sporto denuncia da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi delle Persone Segnalanti, degli autori di Divulgazioni Pubbliche e di coloro che hanno sporto denuncia che intrattengono con gli stessi un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà delle Persone Segnalanti, degli autori di Divulgazioni Pubbliche e di coloro che hanno sporto denuncia o per i quali gli stessi lavorano nonché degli enti che operano presso o per conto della Società.

Per atto ritorsivo si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 13 di 17

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La persona o l'ente che ritenga di aver subito un atto ritorsivo può comunicarlo all'ANAC, che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. In caso di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della violazione del divieto di ritorsione, la persona o l'ente che ha subito l'atto ritorsivo accede alle misure di protezione previste dall'art. 19 del D.lgs. n. 24/2023.

Le Persone Segnalanti possono, inoltre, richiedere agli enti del Terzo settore di cui all'elenco istituito presso l'ANAC informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, la protezione dalle ritorsioni, i diritti della Persona Coinvolta nonché le modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le misure di protezione e di sostegno indicate sopra non sono garantite nei confronti della Persona Segnalante e della persona che abbia sporto denuncia di cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

## 9. RISERVATEZZA

È compito del Gestore delle segnalazioni garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato.

Tutte le segnalazioni ricevute sono archiviate a cura del Gestore delle segnalazioni e non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

L'identità della persona segnalante non può inoltre essere rivelata senza il consenso espresso della stessa a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa privacy vigente.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare nei limiti di seguito indicati:

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 14 di 17

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (art. 329 c.p.p.).
- Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà, invece, utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, previamente avvisata in forma scritta delle ragioni che richiedono la rilevazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte (persona segnalata o comunque implicata nella violazione) e delle persone menzionate nella segnalazione (ad es. facilitatore o testimoni) viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

## 10. TUTELA DALLE RITORSIONI

Nei confronti del segnalante, o degli altri soggetti oggetto di tutela sopra richiamati, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta. Per ritorsione si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 15 di 17

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità può comunicarlo ad ANAC affinché accerti che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Il segnalante dovrà fornire elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione effettuata e la lamentata ritorsione.

In caso di accertata ritorsione, l'ANAC applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria e informerà l'INPS per i provvedimenti di propria competenza. Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Si richiede di informare anche il Gestore della segnalazione di eventuali atti ritorsivi che si ritiene di aver subito in modo che lo stesso possa avviare i conseguenti provvedimenti e/o aiutare il soggetto ad effettuare la segnalazione ad ANAC, ove decidesse di avvalersi di tale facoltà.

Il Decreto riconosce al segnalante, come ulteriore tutela, la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa se riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
- relative alla tutela del diritto d'autore
- alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nel rispetto del Decreto.

Sussisterà invece la responsabilità penale civile, amministrativa e disciplinare del whistleblower per i comportamenti, gli atti o le omissioni che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito (ad esempio accedendo abusivamente ad un sistema informatico aziendale o alla posta elettronica del collega).

## 11. GESTIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

È fatto obbligo al gestore delle segnalazioni di informare la Società e di astenersi da eventuali decisioni, nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'argomento in esame o con i soggetti coinvolti nella segnalazione.

Tale situazione può comportare un pregiudizio, anche solo apparente, dell'imparzialità e indipendenza della persona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni di conflitto di interesse possono configurarsi nel caso in cui il Gestore sia direttamente o indirettamente coinvolto nella segnalazione ovvero legato da rapporti affettivi o parentali con il segnalante e/o con le persone coinvolte.

<b>NOVART SPA</b>	<b>PROCEDURA</b> <i>Whistleblowing</i>	Emissione 1 del 21/03/2025 Pagina 16 di 17

Ove il Gestore delle segnalazioni si trovi in una potenziale situazione di conflitto di interessi, la Società ne valuta la sussistenza e, ove la verifica abbia esito positivo, la stessa Società nominerà un consulente esterno per la gestione della segnalazione

## **12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

La Società promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale inerenti il Whistleblowing anche al fine di illustrare operativamente i contenuti della presente procedura. Inoltre la società assicura idonea formazione dedicata al Gestore delle segnalazioni

## **13. ARCHIVIAZIONE**

Salvo quanto specificatamente previsto nei precedenti paragrafi della presente procedura, tutte le attività previste dalla presente procedura sono documentate per iscritto e conservate in apposita partizione, cartaceo o elettronico, con divieto di alterare, cancellare o distruggere la documentazione stessa in modo che sia possibile verificarne ex post il contenuto.

## **14. ALLEGATI**

- Allegato 1 – Diagramma a flusso segnalazione



Allegato 1  
Diagramma schematico di flusso segnalazione

